



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ'-CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CESENA

Registrazione di Atto Privato

Il 07/11/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGJ , serie 3 , numero 785

data di stipula: 29/10/2025

ident.vo telematico: TGJ25L000785000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04664090406

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04664090406				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29.10.2025

Il 29 Ottobre dell'anno 2025, alle ore 20,30, presso la sede Sociale in Borghi (FC), Via Castellaro n. 20, si sono riuniti i soci dell'Associazione Eventi LA FENICE A.P.S. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello Statuto vigente alle inerenti disposizioni del Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs n. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Bertozzi Nicolò dopo aver constatato la totalità dei soci, Sig.ra Beltramini Romina, Sig. Bertozzi Cristian, Sig. Bertozzi Marco, Sig. Bertozzi Nicolò, Sig. Caggiano Davide, De Luigi Angela e Nisi Giuseppe, dichiara valida la seduta.

Il Sig. Bertozzi Nicolò ne assume la Presidenza a norma di statuto e provvede alla nomina del Segretario Sig. Bertozzi Marco, che accetta.

1) Il Presidente prende la parola che spiega i principali interventi sullo Statuto volti all'adeguamento delle disposizioni di Legge del Codice del Terzo Settore.

Nello specifico la variazione dei seguenti articoli che illustra in maniera dettagliata a tutti i presentit:

- * Art. 2 Sede;
- * Art. 4 Oggetto Sociale;
- * Art. 5 Soci;
- * Art. 6 Diritti e obblighi dei soci;
- * Art. 7 Volontari, Dipendenti e Collaboratori;
- * Art. 9 Assemblea dei soci.

I Soci, ringraziano per la disponibilità e all'unanimità approvano tutte le variazioni e la registrazione del nuovo Statuto.

Non essendoci più argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

(Bertozzi Marco)



Il Presidente

(Bertozzi Nicolò)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 7 NOV 2025
N. 785 Mod. 3 € 200,00
Euro DUECENTO/00

IL DIRETTORE



St. Petersburg
Russia
1871

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1871



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE EVENTI LA FENICE APS

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata " **Associazione Eventi La Fenice APS**" di seguito detto "Associazione".

L'associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 de CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in Comune di Borghi (FC) – 47030.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta e a tutti gli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, del patrimonio storico e artistico, organizzazione di attività di animazione ricreativa, di interesse sociale e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

* lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

Handwritten signature: P. Martini

Handwritten signature: B. Borelli

* lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

* lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

* lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa armata;

* lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 543, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 5 – I Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo di 7 soci, come stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

* i fondatori;

* tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed entri del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi socie nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

A tutti gli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli

organi sociali.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- partecipare alle Assemblee
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- esaminare i bilanci e i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò proposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in

ragione delle disponibilità personali.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in ogni caso, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

Art. 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo e Presidente; può essere inoltre previsto un Collegio dei Revisori dei Conti e/o un Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e/o un Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti il Comitato Direttivo che svolgono le loro attività gratuitamente. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige il verbale per ogni visita. Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso e vigila sull'osservanza delle norme del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed è eletto nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato Direttivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio direttivo.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza dei voti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti

degli associati aventi diritto di voto.

ART. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, il Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legg, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione,

stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art 28 seguente;

- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare il numero, da tre a nove si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre al Presidente anche il Vice Presidente ed il Segretario e in caso lo ritenga opportuno, il Tesoriere, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a sostituirli nominando il primo o i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; i nuovi eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale

modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea poiché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di delibera con parità di voti, prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Esso predispone **entro il mese di marzo** la bozza di bilancio annuale consuntivo dell'anno precedente, o rendiconto di cassa, secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS quello preventivo (se previsto) da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Ricorrendone l'obbligo predisporre il bilanciosociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente assolve le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- in caso di mancata nomina del Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Tesoriere

In caso di sua nomina, il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, se nominato, si occupa del corretto funzionamento dell'Associazione, delle relazioni con altri Enti con cui l'Associazione ha rapporti e del coordinamento tra i soci che mettono in atto le attività tipiche dell'Associazione previste dallo Statuto all'art. 4.

Art. 19 Vice Direttore Generale

In caso di sua nomina in presenza del Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

Se collegiale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali. Nomina al suo interno il Presidente.

Se è monocratico, è retto da un unico soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul corretto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;

attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo registro.

Art- 22 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 23 – Risorse economiche

le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (Quota d'iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria;

- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del segretario, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 24 – Erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 – Beni immobili, mobili ed altri.

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 26 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 27 – Esercizio Sociale e Bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il **me**se di **aprile** dell'anno successivo, deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'Art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possono esaminarlo.

All'Assemblea il presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali posso prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 29 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di

Presidente

Segretario

recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 30 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincol alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 31 – Regolamento interno

L'Assemblea può approvare un regolamento interno che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 32 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 33 – Disposizioni transitorie e finalità

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Eventi LA FENICE A.P.S. del 29.10.2025.



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
- 7 NOV. 2025
IL 785 AL N. MOD. 3
IL DIRETTORE

[Signature]